

COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di CATANIA

ORDINANZA n. 86 del 17-10-2016

OGGETTO: ORDINANZA DI SEQUESTRO CAUTELATIVO SANITARIO ED ADOZIONE DI MISURE SANITARIE PER SOSPETTO CARBONCHIO EMATICO PER ALLEVAMENTO BOVINO dell'azienda IT038CT073 DI PROPRIETA di Rosta Giuseppe, e Rosta Benedetto.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione prot. n. 103492 del 13/10/2016 del Servizio Veterinario della ASP CATANIA - Distretto di Bronte con la quale, si chiede l'emanazione di ordinanza di sequestro CAUTELATIVO di n. 407 capi bovini appartenenti all'azienda registrata al cod. az. IT038CT073 sito in c/da :Caterina, Sciarone, Pirao e monte Spagnolo agro di Randazzo, detentori responsabili i sig. **Rosta Benedetto nato ad Avola il 11/09/1974**

residente in Randazzo via giunta n.107, e Rosta Giuseppe nato a Randazzo il 1/05/1983

Ed ivi residente in via piave s.n.

VISTO il T.U. L.L.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e successive modifiche;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320;

VISTA la L.R. 08.07.1985, n.15 ;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 sul Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali;

In attesa della conferma di laboratorio da parte dell'IZS della Sicilia e del del Centro di Referenza Nazionale per il Carbonchio Ematico dell'IZS Puglia e Basilicata ;

RITENUTO necessario ed urgente adottare i provvedimenti atti a contrastare il diffondersi della malattia,

ORDINA

per le motivazioni in premessa:

1. il sequestro dell'allevamento bovino sito c/da S.Caterina, Sciarone, Pirao e Monte Spagnolo agro del comune di Randazzo di proprietà dei Sig. Rosta Benedetto e Rosta Giuseppe sopra generalizzati detentori di 407 bovini cod AZ.038CT073
2. L'isolamento di eventuali animali sospetti dagli animali sani e custodia da parte del detentore degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
3. Il divieto di uscire dall'azienda di ogni genere di alimenti per animali, di utensili, di oggetti e altri materiali che possono essere veicolo di trasmissione di malattia;
4. Il permesso di entrata e di uscita dall'azienda soltanto alle persone autorizzate dall'autorità sanitaria competente;
5. Il divieto di abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
6. Il divieto di spostamento dei bovini presenti in allevamento;
7. coadiuvare il servizio veterinario dell'ASP di Catania Distretto di Bronte e nelle operazioni di censimento degli animali presenti in allevamento ;
8. isolamento degli animali sospetti da quelli sani;
9. custodia dei bovini morti , in attesa degli ulteriori provvedimenti;
10. contenimento di cani, gatti e animali da cortile;
11. divieto di spargere letame al di fuori dell'allevamento;
12. divieto di entrata in allevamento di bovini e di altre specie animali sensibili al Carbonchio Ematico;
13. divieto di uscita di bovini/ovicapriini o di altre specie animali, nonché di alimenti, di utensili, di oggetti e di qualsiasi altro materiale;
14. sospendere la movimentazione di persone, dei veicoli da e per l'allevamento;
15. impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;
16. disinfezioni accurate dei ricoveri dei volatili e delle aree adiacenti ai medesimi e degli automezzi in entrata ed uscita;
17. vietato l'utilizzo del latte degli animali ammalati o sospetti;
18. vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di Carbonchio Ematico, nonché l'esecuzione su di essi di operazioni cruenti;

19. di nominare custode dei capi posti sotto sequestro i proprietari e responsabili dell'allevamento sopra indicato Sig. Rosta Giuseppe e Rosta Benedetto sopra generalizzati che si assumono ogni responsabilità, ai sensi degli artt. 334 e 335 del codice Penale, in caso di mancata custodia connessa all'incarico affidatogli.

Il personale di vigilanza ed ispezione del Servizio Veterinario della ASP di Catania, Il Comando di P.M., Corpo Forestale Randazzo, Carabinieri della Stazione di Randazzo, ciascuno per la propria competenza, sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza che entra subito in vigore.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 264 del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 1934 e successive modifiche e dall'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320 del 1954 e successive modifiche.

Dalla Residenza Municipale il



Il Sindaco
[Handwritten signature]

Reg. Not. n. _____ del _____

ATTO DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore di questo Comune certifica di aver notificato e dato copia del presente atto al Sig. _____ nato a _____

_____ il _____ domiciliato a _____ via _____ n. _____ mediante consegna fatta a _____

Signor _____
_____ il _____

FIRMA PER RICEVUTA

IL MESSO NOTIFICATORE